SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 marzo 2006.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 278/2006).

06A03711

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1ª seduta pubblica per venerdì 28 aprile 2006, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

1. - Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. - Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti.
3. - Elezione del Presidente.

06A03921

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2006.

Individuazione dei lavori concernenti la strada ss 81 tratta Balzano - Passo Cordone, quale intervento di rilevante interesse nazionale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la segnalazione della Prefettura di Pescara che ha evidenziato le difficoltà e i vari contenziosi insorti dopo l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento del piano altimetrico della strada ss 81, per il tratto Balzano (frazione del comune di Penne) - Passo Cordone (frazione del comune di Loreto Aprutino);

Considerato che la Prefettura di Pescara ha, altresì, sottolineato l'insufficienza di infrastrutture in cui versa la zona, raggiungibile solo tramite strade pericolose e, frequentemente, interessate da gravissimi incidenti;

Tenuto conto che il Presidente dell'A.N.A.S. S.p.A., con nota n. 4762 del 1° dicembre 2005, ha espresso la necessità di attivazione del cantiere in argomento, anche attraverso il ricorso alla figura commissariale;

Ravvisata la necessità di assicurare senza indugio l'inizio dei lavori, in considerazione del fatto che i lavori risultano aggiudicati già da cinque anni;

Ritenuto, dunque, di nominare un commissario straordinario che assicuri in tempi brevi l'inizio dei lavori suddetti;

Considerata la professionalità e l'esperienza maturata nel settore delle opere pubbliche dalla dottoressa Valeria Olivieri, attualmente Direttore generale del S.I.I.T. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, con il quale sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari nominati ai sensi del citato art. 13;

Decreta:

1. Per le ragioni di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, la strada ss 81, tratto Balzano (frazione del Comune di Penne) - Passo Cordone (frazione del Comune di Loreto Aprutino) è individuata intervento di rilevante interesse nazionale.

2. La dottoressa Valeria Olivieri è nominata commissario straordinario per la realizzazione dei lavori di adeguamento del piano altimetrico della strada ss 81, per il tratto Balzano (frazione del Comune di Penne) - Passo Cordone (frazione del Comune di Loreto Aprutino), opera di rilevante interesse nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al Commissario straordinario sono attribuite le funzioni di stazione appaltante ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del relativo regolamento di attuazione, di cui all'art. 4-*quater* del citato art. 13. Nel-

l'assolvimento dei propri compiti il Commissario straordinario si avvale, altresì, degli uffici del S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna.

4. La dottoressa Valeria Olivieri è tenuta ad informare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle iniziative da assumere.

5. L'incarico commissariale deve intendersi espletato con l'inizio dei lavori e, pertanto, per la determinazione e la liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario si provvederà secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, citato nelle premesse.

Roma, 9 febbraio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 364

06A03829

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni, in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in località Torre Pozzella - Costa Merlata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerato che lo scorso 6 febbraio la M/n Hanife Ana di bandiera turca, partita dal porto di Ravenna e diretta in Turchia, si è incagliata in località Torre Pozzella - Costa Merlata, sita nel comune di Ostuni in provincia di Brindisi a seguito, tra l'altro, di condizioni meteomarine particolarmente avverse;

Considerato, inoltre, che la posizione in cui versa attualmente la motonave, immediatamente a nord della riserva marina di Torre Guaceto, comporta pregiudizio al contesto ambientale considerato di elevato pregio naturalistico e motivo di costante afflusso turistico, e rappresenta un potenziale pericolo per l'ordinato svolgimento di tutte le attività marittime;

Considerato, altresì, che sono in corso di completamento, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gli interventi operativi volti alla asportazione dalla nave di tutti gli idrocarburi presenti a bordo e che al termine delle predette operazioni occorrerà procedere tempestivamente alla rimozione in sicurezza dell'unità mercantile e al suo rimorchio al porto più vicino;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di adottare misure urgenti di carattere straordinario per accelerare le procedure di rimozione dell'unità navale, la cui ulteriore permanenza in sito potrebbe determinare un gravissimo danno ambientale, in particolare all'attuale ecosistema marino, nonché un rischio per l'incolumità delle persone e riflessi negativi sull'economia della zona;

Considerato poi che il permanere della nave in detta posizione, totalmente esposta all'azione degli elementi marini, potrebbe comportare il rischio di non poter più procedere alle operazioni di disincaglio a seguito della compromissione della struttura portante della nave;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Considerato, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista, da ultimo, la nota del 27 marzo 2006, con la quale il presidente della regione Puglia ha chiesto di attivare le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, al fine di rimuovere la grave situazione di rischio, oltre che di pregiudizio per l'economia locale, determinata dalla presenza della motonave Hanife Ana;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato il 31 marzo 2006 dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei quali è stata riscontrata una situazione che potrebbe causare danni a persone o cose;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino alla completa rimozione della motonave Hanife Ana, ed al relativo rimorchio, al porto più vicino, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03837

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio circostante il Golfo di La Spezia, in relazione all'affondamento della nave mercantile Margaret.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Considerato che il 3 dicembre 2005 presso la diga foranea del porto di La Spezia è affondata la motonave Margaret di bandiera georgiana;

Considerato, inoltre, che la ditta incaricata dalla società armatrice ha provveduto alle operazioni di recupero degli idrocarburi, permanendo l'urgenza di porre in essere tutte le azioni necessarie, volte alla completa rimozione del relitto;

Considerato, altresì, che la motonave nella posizione in cui si trova attualmente è particolarmente esposta ai venti ed in caso di forti mareggiate, urtando nuovamente contro la diga foranea, potrebbe subire la definitiva compromissione della struttura, pregiudicando ulteriormente l'ambiente marino circostante;

Tenuto conto che il sinistro si è verificato in un'area di elevato pregio ambientale e rilevante sotto il profilo delle attività economiche e produttive, specificamente tra taluni allevamenti di mitili ed altri che insistono nei pressi, e considerata la possibilità concreta che le avverse condizioni meteo possano compromettere l'integrità della struttura;

Considerato che sono scaduti i termini concessi al proprietario dell'unità navale per rimuovere il relitto, senza che detta rimozione sia stata posta in essere;

Ravvisata, dunque, l'esigenza di adottare misure urgenti di carattere straordinario volte alla completa rimozione del relitto medesimo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Considerato, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato il giorno 20 dicembre 2005 dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nello specchio acqueo interessato dall'affondamento della motonave Margaret e della riunione avvenuta presso la Prefettura della Spezia alla presenza dei rappresentanti degli enti locali interessati e della Capitaneria di porto;

Vista, da ultimo, la nota del 6 marzo 2006, della regione Liguria con la quale si chiede l'intervento del Dipartimento della protezione civile, al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure volte al superamento del pregiudizio economico sofferto dall'economia locale, ed in particolare dai miticoltori, a seguito della permanenza in loco del relitto in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio circostante il Golfo di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03839

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006.

Estensione degli ambiti derogatori relativi agli stati di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi in atto nel territorio della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Siciliana;

Considerato che le proroghe delle predette dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale;

Viste le note rispettivamente del 24 gennaio e del 2 febbraio 2006 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

Vista la nota del 1° febbraio 2006 del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata la necessità di assicurare il superamento delle summenzionate situazioni di emergenza entro i termini di scadenza fissati nei predetti decreti di proroga;

Tenuto conto che detta finalità può essere utilmente perseguita solo mediante l'estensione, nei contesti emergenziali in rassegna, degli ambiti derogatori relativi alla disciplina attinente al quadro delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa in materia ambientale relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue, secondo quanto rappresentato dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

Ritenuto pertanto che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'estensione nei termini sopra descritti dell'ambito derogatorio relativo agli stati di emergenza in rassegna;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni sopra esposte, gli ambiti derogatori relativi agli stati di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005 citati in premessa, sono estesi alla disciplina attinente al quadro delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa in materia ambientale relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A03838

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaftiniuc Camelia Geanina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gaftiniuc Camelia Geanina, nata a Botosani (Romania) il 14 ottobre 1974, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Biologilor», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in biologie», conseguito presso l'«Universitatea Alexandru Ioan CUZA din Iasi» nel giugno 1997 e del «diploma de studii aprofundate in profilul biologie specializarea genetica moleculară» nel marzo 1999;

Preso atto che è iscritta presso l'«Ordinul biochimistilor, biologilor si chimistilor in sistemul sanitar din Romania» dal 4 luglio 2005;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo - sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia solo orale: 1) legislazione professionale e deontologia professionale;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino rinnovato in data 7 dicembre 2005, con scadenza il 28 luglio 2007;

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino rinnovato in data 7 dicembre 2005 con scadenza il 28 luglio 2007;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gaftiniuc Camelia Geanina, nata a Botosani (Romania) il 14 ottobre 1974, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulla seguente materia: 1) legislazione professionale e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A.

06A03538

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. De Lorenzo Ennio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. De Lorenzo Ennio, nato a Villa del Nevoso (Fiume) il 5 settembre 1939, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (FH) in elektrotechnik» presso la «Fachhochschule» di Monaco in data 14 febbraio 1974;

Visto il conforme parere della conferenza dei servizi del 24 gennaio 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania;

Considerato che l'istante ha già ottenuto il riconoscimento del titolo di ingegnere - sez. A, settore dell'informazione con decreto del 10 giugno 2003;

Preso atto che il sig. De Lorenzo ha fatto domanda anche per il settore industriale pervenuta il 28 novembre 2005;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. De Lorenzo Ennio, nato a Villa del Nevoso (Fiume) il 5 settembre 1939, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta dell'istante in tirocinio della durata di un anno, le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine; 2) fisica tecnica (scritte e orali); 3) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A03539

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Haro Quevedo Josefa Noemi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Haro Quevedo Josefa Noemi, nata a Trujillo (Perù) il 10 marzo 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Asistente social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en trabajo social», conseguito presso la «Pontificia Universidad Catolica del Perù» in data 4 giugno 1986;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de asistentes sociales» del Perù dal 5 dicembre 1986;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 15 dicembre 2005 e del 24 gennaio 2006 nelle quali è stato espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. A con l'applicazione di misura compensativa;

Preso atto che l'istante documenta esperienza professionale;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, che applica il tirocinio anche per i titoli stranieri;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente non appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e che pertanto è necessario applicare misure consistenti in un tirocinio di sei mesi;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Haro Quevedo Josefa Noemi, nata a Trujillo (Perù) il 10 marzo 1960, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

06A03541

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Prendi Taze, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Prendi Taze, nato a Lezhe (Albania) il 10 ottobre 1966, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Agronom i Larte», di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome Agronom i Larte», conseguito presso l'«Institutit te Larte Bujqesor te Tiranes» il 22 gennaio 1990;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentati;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 20 settembre 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegati;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo - sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie:

1) estimo e matematica finanziaria scritta e orale;

2) costruzioni rurali (solo orale);

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 11 gennaio 2006 con scadenza in data 11 gennaio 2008, per motivi di lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Prendi Taze, nata a Lezhe (Albania) il 10 ottobre 1966, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi e forestali» - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale indicata nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie:

1) estimo e matematica finanziaria scritta e orale;
2) costruzioni rurali: (solo orale).

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali.

06A03542

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Crisera Maria Lisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois (U.S.A.), cittadina statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney at Law» conseguito di cui è in possesso dal 16 dicembre 1991, come attestato da «The State Bar of California», ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la sig.ra Crisera ha conseguito i seguenti titoli accademici: «Bachelor» presso l'«Harvard College» di Cambridge (Massachusetts - U.S.A.) nel giugno 1987 e «Juris Doctor» presso la «University of California - Berkeley School of Law» di Berkeley (California - U.S.A.) in data 25 maggio 1991;

Preso atto che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 dicembre 2005;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 e successive integrazioni;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 8 agosto 1998 dalla questura di Bologna a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Crisera Maria Lisa, nata il 4 ottobre 1965 in Illinois (U.S.A.), cittadina statunitense, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinclue materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A03598

DECRETO 29 marzo 2006.

Modificazione del decreto 17 ottobre 2005 recante il riconoscimento, al sig. Dani Mario Marcello, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 17 ottobre 2005 con il quale si riconosceva il titolo di «Gépészmérnoknek (Ingegnere meccanico)», conseguito in Ungheria dal sig. Dani Mario Marcello, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, all'art. 1 è stato scritto «Dani Mario Marcello nato ad Arequipa il 6 settembre 1959» invece di «Dani Mario Marcello nato ad Arequipa il 16 ottobre 1948», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione del sig. Dani pervenuta in data 20 febbraio 2006;

Decreta:

Il decreto datato 17 ottobre 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «Gépészmérnoknek (Ingegnere meccanico)», conseguito in Ungheria dal sig. Dani Mario Marcello, nato ad Arequipa il 16 ottobre 1948, cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, è modificato come segue: la data di nascita errata 6 settembre 1959 è sostituita dalla data esatta «16 ottobre 1948», come si evince dalla documentazione in atti. Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 17 ottobre 2005.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: PAPA

06A03540

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2006.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Palio dell'Oca di Trento e della Giostra della Quintana di Foligno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 2005, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2006;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del «Gran Premio di Agnano» del «Palio dell'Oca di Trento» e della «Giostra della Quintana di Foligno» 2006, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Palio dell'Oca di Trento e della Giostra della Quintana di Foligno, con inizio il 3 aprile 2006, avrà termine il 27 giugno 2006.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 7 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E F G.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di € 500.000,00.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di lunedì 19 giugno 2006.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio Lotterie Nazionali entro le ore 15 di martedì 20 giugno 2006.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 27 giugno 2006 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 giugno 2006 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto collegato al Gran Premio di Agnano, sarà attribuito il primo premio. Il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente collegato al Palio dell'Oca di Trento ed il terzo premio sarà attribuito al terzo biglietto estratto vincente collegato alla Giostra della Quintana di Foligno.

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, collaboratore capo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, o dalla sig.ra Eleonora Meligeni, collaboratore, o dalla sig.ra Maria Campisi, collaboratore, tutte nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 marzo 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 4

06A03833

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 febbraio 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore degli ex dipendenti delle società Annalisa Production; PNT - Produzione Nastri Tecnici (Macchia di Ferrandina); Coin (Sulmona); Coima (Sulmona); Calbas (Matera); Promo; Duemila S.p.A. (Decreto n. 37849).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli e presso il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 23 ex dipendenti della società Annalisa Production (Reggio Calabria), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:

n. 2 lavoratori dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 4 lavoratori dal 28 maggio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 7 lavoratori dal 28 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 4 lavoratori dal 29 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 4 lavoratori dal 30 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 lavoratore dal 31 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 lavoratore dal 4 novembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 187.836,76.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 agosto 2005, in favore di un numero massimo di 18 unità, ex dipendenti della società PNT - Produzione Nastri Tecnici unità di Macchia di Ferrandina (Matera), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:

n. 8 lavoratori dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 5 lavoratori dal 26 aprile 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 lavoratore dal 19 giugno 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 lavoratore dal 17 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 lavoratore dal 2 agosto 2005 al 3 dicembre 2005;

n. 1 lavoratore dal 30 settembre 2005 al 31 dicembre 2005;

n. 1 lavoratore dal 5 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 217.609,19.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 7 ex dipendenti della società Coin unità di Sulmona, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:

5 lavoratori dal 24 settembre 2005 al 31 dicembre 2005;

1 lavoratore dal 4 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005;

1 lavoratore dal 31 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 29.173,76.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 luglio 2005, in favore di un numero massimo di 15 ex dipendenti della società Coima unità di Sulmona, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS allegato al sopraccitato accordo:

14 lavoratori dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

1 lavoratore dal 5 luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 240.065,31.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 agosto 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 24 ex dipendenti della società Calbas unità di Matera, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo:

23 lavoratori dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

1 lavoratore dal 27 aprile 2005 al 31 dicembre 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 392.240,36.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1° giugno 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di numero massimo di 78 ex dipendenti della società Promo, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 753.742,08.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 330 ex dipendenti della società Duemila S.p.a., i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.733.350,40.

Art. 8.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 4.554.017,86, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200

06A03709

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Estela Bucci, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli artt. 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Diana Estela Bucci, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizioie e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Prsidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 e 11 settembre 2003, indetta ai sensi degli artt. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Profesora Nacional de Música en la especialidad de Guitarra», conseguito in data 9 maggio 2000 presso l'Universidad Nacional del Litoral - Instituto sup. de Musica - Santa Fe (Argentina) posseduto dalla cittadina italiana, professoressa Diana Estela Bucci, nata a Santa Fe (Argentina) il 10 dicembre 1963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03705

DECRETO 29 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Juan García María Belén, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla signora Juan García María Belén, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento e subordinato sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Geografia e Historia - sección de Historia Del Arte», rilasciato il 7 settembre 1992 dall'Universidad de Oviedo (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 1992/1993 presso l'Instituto De Ciencias De La Educacion de la Universidad de Oviedo (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Juan García María Belén, nata a Leon (Spagna) il 31 dicembre 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto 1egis1ativo 21 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 39/A «Geografia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A03706

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2006.

Iscrizione di una varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS:
Codice: 9728;
Denominazione: MASPES701;
Classe Fao: 700;
Tipo di ibrido: HS;
Responsabile della conservazione in purezza: Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (Lodi).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:
Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03830

DECRETO 29 marzo 2006.

Modifica del titolare della responsabilità della conservazione in purezza della varietà di frumento duro «Varano», iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta volta ad ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. l9 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di detta varietà nel relativo registro, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice: 4947;

Specie: frumento duro;

Varietà: Varano;

Vecchio responsabile della conservazione in purezza: Agroservice S.p.A;

Nuovo responsabile della conservazione in purezza: Agroservice S.p.A e Istituto Sperimentale per le Cerealicoltura - CRA.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A03805

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 marzo 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Società Dalmata di Storia Patria, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo celebrativo della Società Dalmata di Storia Patria, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼ colori: due; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta riproduce, su fondo bianco, lo stemma della Società Dalmata di Storia Patria, fondata a Zara nel 1926 con l'obiettivo di tutelare e diffondere la cultura italiana della Dalmazia. Completano il francobollo la leggenda «SOCIETÀ DALMATA DI STORIA PATRIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A03836

DECRETO 21 marzo 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Andrea Mantegna, nel V centenario della morte, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo commemorativo di Andrea Mantegna, nel V centenario della morte, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta riproduce un particolare di uno degli affreschi della «Camera degli sposi» realizzati da Andrea Mantegna in una delle torri del Castello di San Giorgio in Mantova. Completano il francobollo la leggenda «V CENTENARIO MORTE ANDREA MANTEGNA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

06A03835

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 10 aprile 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Teano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta

il mancato funzionamento dell'Ufficio di Teano in data 13 e 14 marzo 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione, del 14 marzo 2006 prot. 1/2006 man. dell'Ufficio di Teano, che ha segnalato che dalle ore 8 del giorno 13 marzo era interdetto il collegamento con il Sistema centrale informatico, non dipendente da guasti delle apparecchiature dell'ufficio bensì da danni alla rete Telecom. In data 23 marzo l'ufficio ha comunicato che in data 14 marzo alle ore 13 le cause del mancato funzionamento sono state risolte.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 261 del 29 marzo 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi:

attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 aprile 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A03834

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo in data 24 e 27 marzo 2006.

Motivazioni:

l'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Cuneo, a causa del trasferimento degli uffici presso i nuovi locali di via della Motorizzazione è stato chiuso al pubblico i giorni 24 e 27 marzo 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2455/APC/06 (14.4) del 24 marzo 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/1 1772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 30 marzo 2006

Il direttore regionale: GIAMMARINO

06A03614

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni servizi presso l'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 17 marzo 2006, prot. 1E/06, con la quale si è comunicato che a causa di un guasto al sistema informatico c'è stato un irregolare funzionamento delle Circ. Rml, Rm2 e Sala Visure nel giorno 17 marzo 2006, interrompendo l'apertura degli sportelli al pubblico nell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi a un guasto al sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 3665 del 29 marzo 2006 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare o mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 17 marzo 2006, irregolare funzionamento presso le Circoscrizioni RM1, RM2 e Sala visure catasto;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A03804

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1211 del 17 marzo 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 17 marzo 2006, dalle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. locali F.P. CGIL, F.P.S. CISL e P.A. UIL, tenutasi dalle ore 11 con chiusura anticipata dei servizi al pubblico, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 581 del 7 aprile 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 17 marzo 2006 dalle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 aprile 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A03876

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 aprile 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti i principi attivi «Losartan» e «Valsartan», appartenenti alla classe degli antagonisti recettoriali dell'angiotensina II.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del dicembre 2003;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 6 febbraio 2006;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 13 febbraio;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi losartan e valsartan appartenenti alla classe degli antagonisti dell'angiotensina II;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti i principi attivi losartan e valsartan appartenenti alla classe degli antagonisti dell'angiotensina II, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal primo lotto rilasciato successivamente all'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi losartan e valsartan appartenenti alla classe degli antagonisti dell'angiotensina II autorizzate con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO I

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DEI PRINCIPI ATTIVI LOSARTAN E VALSARTAN APPARTENENTI ALLA CLASSE DEGLI ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II

Paragrafo 4.5 interazioni: aumenti reversibili delle concentrazioni sieriche di litio e dei suoi effetti tossici sono stati riportati durante la somministrazione contemporanea di litio con ACE inibitori. Sono stati riportati casi molto rari anche con gli antagonisti del recettore dell'angiotensina II. La co-somministrazione di litio e XXXsartan deve essere effettuata con cautela. Se tale associazione fosse necessaria, è consigliabile controllare i livelli sierici di litio durante l'uso concomitante.

06A03798

DETERMINAZIONE 5 aprile 2006.

Modifica degli stampati di specialità medicinali appartenenti alla classe dei farmaci antagonisti recettoriali dell'angiotensina II.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145, del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 concernente la classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95;

Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del dicembre 2003.

Visto il parere della sottocommissione di Farmacovigilanza del 6 febbraio 2006;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 15 febbraio 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali appartenenti alla classe degli antagonisti dell'angiotensina II;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti i principi attivi appartenenti alla classe degli antagonisti dell'angiotensina II, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal primo lotto rilasciato successivamente all'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti i principi attivi appartenenti alla classe degli antagoni-

sti dell'angiotensina II, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

MODIFICHE DA INTRODURRE NELLA SEZIONE PERTINENTE DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DEI PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLA CLASSE DEGLI ANTAGONISTI DELL'ANGIOTENSINA II

Sez. 4.5 interazioni:

Co-somministrazione con FANS: quando gli antagonisti dell'angiotensina II sono somministrati simultaneamente con farmaci antiinfiammatori non steroidei (per es. inibitori selettivi della Cox 2, acido acetil salicilico (>g/die), e FANS non selettivi), si può verificare un'attenuazione dell'effetto anti-ipertensivo.

Come con gli Ace-inibitori, l'uso concomitante di Antagonisti dell'angiotensina II e FANS può portare ad un aumentato rischio di peggioramento della funzione renale che comprende possibile insufficienza renale acuta ed aumento dei livelli del potassio sierico specialmente in pazienti con pre-esistente compromessa funzione renale. La combinazione deve essere somministrata con cautela specialmente negli anziani. I pazienti devono essere adeguatamente idratati e deve essere preso in considerazione il monitoraggio della funzione renale all'inizio della terapia concomitante.

06A03799

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 21 marzo 2006.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Termine ultimo per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione (30 giugno 2006). Liquidazione contributi autonoma sistemazione dal 1º ottobre 2005 al 31 dicembre 2005. (Ordinanza commissariale n. A/30).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003 convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 che ha prorogato lo stato di emergenza in relazione ai predetti eventi atmosferici fino al 31 dicembre 2006;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli artt. 1 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi con ordinanze commissariali n. A/1 del 18 dicembre 2003, n. A/4 del 19 aprile 2004 e n. A/9 del 9 agosto 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Richiamata l'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 il Commissario ha approvato le disposizioni per l'attivazione delle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara;

Considerato che dalla data in cui si sono verificati i predetti eventi alluvionali sono ormai trascorsi più di due anni e che nuclei familiari evacuati sono in gran parte rientrati nelle loro abitazioni;

Ritenuto pertanto di fissare come termine ultimo per l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a beneficio dei nuclei familiari evacuati, ferma restando la possibilità di proroga in riferimento a casi specifici, debitamente circostanziati e comunicati, relativamente ai quali sono ancora in corso gli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati;

Vista la nota prot. 020PC 2006 n. 8250 del 23 febbraio 2006 con cui il comune di Carrara ha indicato i nuclei familiari evacuati nel periodo dal 1º ottobre 2005 al 31 dicembre 2005 e quantificato in € 3.600,00 l'importo da erogare per l'autonoma sistemazione;

Considerato che ai fini della liquidazione il comune ha dato atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione, nonché trasmesso la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004 prot. 120/11187/10.3.2;

Verificata quindi dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della documentazione richiesta ai fini della liquidazione dei contributi sopra specificati;

Ritenuto pertanto di procedere in base alla suddetta richiesta alla liquidazione a favore del comune di Car-

rara della somma di € 3.600,00 per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005;

Ordina:

1. di fissare al 30 giugno 2006, per le ragioni esposte in premessa, il termine ultimo per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione a beneficio dei nuclei familiari evacuati, ferma restando la possibilità di proroga in riferimento a casi specifici, debitamente circostanziati e comunicati, relativamente ai quali sono ancora in corso gli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati;

2. di liquidare a favore del comune di Carrara l'importo di € 3.600,00 per consentire l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a beneficio dei nuclei familiari evacuati;

3. di imputare la suddetta liquidazione sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

4. di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 21 marzo 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A03708

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

AVVERTENZA

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005

Elenco n. 9

Provincia	Data e numero della delibera	Oggetto del regolamento
1. Asti	30 novembre 2005 n. 10000	Imposta provinciale di trascrizione: modifica al regolamento
2. Asti	20 novembre 2005 n. 9981 G.P.	Imposta provinciale di trascrizione: conferma aumento del 20% tariffa per l'anno 2006
	20 dicembre 2005 n. 10935 C.P.	
		Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: conferma aliquota per l'anno 2006
		Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: conferma aliquota per l'anno 2006
3. Bergamo	30 novembre 2005 n. 711	Imposta provinciale di trascrizione: aumento del 20% per l'anno 2006
	15 dicembre 2005 n. 104	Imposta provinciale di trascrizione: Modifica al regolamento
4. Bologna	6 dicembre 2005 n. 518	Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: conferma aliquota per l'anno 2006
		Imposta provinciale di trascrizione: conferma tariffa per l'anno 2006
		Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: conferma aliquota per l'anno 2006
5. Caserta	7 novembre 2005 n. 217	Imposta provinciale di trascrizione: conferma aumento tariffa del 20% per l'anno 2006
6. Como	13 dicembre 2005 n. 50511/89	Imposta provinciale di trascrizione: modifica del regolamento
7. Cremona	9 novembre 2005 n. 158	Imposta provinciale di trascrizione: modifica al regolamento
8. Ferrara	15 novembre 2005 n. 464/104536	Imposta provinciale di trascrizione: conferma per l'anno 2006 misura tariffa

Provincia	Data e numero della delibera	Oggetto del regolamento
		Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: conferma aliquota per l'anno 2006
		Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: conferma aliquota per l'anno 2006
9. Forlì Cesena	29 novembre 2005 n. 85011	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: conferma aliquota per l'anno 2006
		Imposta provinciale di trascrizione-conferma aumento tariffa del 20% per l'anno 2006
		Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica-conferma aliquota per l'anno 2006
10. Genova	18 ottobre 2005 n. 431	Imposta provinciale di trascrizione-approvazione tariffe anno 2006
		Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: approvazione aliquota anno 2006
		Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: approvazione aliquota anno 2006
11. Genova	22 dicembre 2005 n. 56	Imposta provinciale di trascrizione: modifiche al regolamento
12. La Spezia	9 gennaio 2006 n. 264	Imposta provinciale di trascrizione: modifiche al regolamento
13. Livorno	20 ottobre 2005 n. 320	Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: conferma misura aliquota anno 2006
14. Livorno	20 ottobre 2005 n. 321	Imposta provinciale di trascrizione: conferma aumento tariffa del 20% per l'anno 2006
15. Livorno	20 ottobre 2005 n. 322	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: conferma aliquota per l'anno 2006
16. Lodi	19 dicembre 2005 n. 57	Imposta provinciale di trascrizione: modifica al regolamento
17. Lodi	29 dicembre 2005 n. 256	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: modifica regolamento
18. Lodi	19 dicembre 2005 n. 58	Tributi vari: tariffe per l'anno 2006
19. Messina	23 dicembre 2005 n. 336/G	Imposta provinciale di trascrizione: aumento tariffa per l'anno 2006
20. Milano	20 dicembre 2005 n. 241070/05/8.2/2005/2934	Imposta provinciale di trascrizione: modifica dell'art. 6 del regolamento
21. Modena	15 novembre 2005 n. 483	Imposta provinciale di trascrizione: conferma tariffa per l'anno 2006
		Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: conferma aliquota per l'anno 2006
		Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: conferma aliquota per l'anno 2006
22. Olbia Tempio	22 dicembre 2005 n. 38	Imposta provinciale di trascrizione: adozione del regolamento
23. Oristano	25 ottobre 2005 n. 244	Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: determinazione aliquota in € 0,01136 per l'anno 2006
	25 ottobre 2005 n. 245	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - determinazione aliquota al 5% per l'anno 2006
	25 ottobre 2005 n. 246	Imposta provinciale di trascrizione: determinazione tariffa al 20% per l'anno 2006
24. Palermo	16 dicembre 2005 n. 425	Imposta provinciale di trascrizione: determinazione tariffa al 20% per l'anno 2006
25. Pavia	11 novembre 2005 n. 49	Imposta provinciale di trascrizione: modifica al regolamento
26. Piacenza	28 novembre 2005 n. 505	Tributi provinciali: determinazione aliquote
27. Pisa	20 dicembre 2005 n. 148	Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: determinazione aliquota per l'anno 2006
	20 dicembre 2005 n. 149	Imposta provinciale di trascrizione: determinazione tariffa per l'anno 2006
	20 dicembre 2005 n. 150	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: determinazione aliquota per l'anno 2006
28. Pistoia	22 dicembre 2005 n. 391	Imposta provinciale di trascrizione: modifica al regolamento
29. Ragusa	30 marzo 2005 n. 160 I.E.	Imposta provinciale di trascrizione: aumento tariffa nella misura del 15%
30. Torino	22 novembre 2005 n. 1585/451532/2005	Entrate tributarie e COSAP: approvazione tariffe ed aliquote per l'anno 2006
31. Varese	16 novembre 2005 n. 5725/99/99/G/23275 P.V. n. 60	Imposta provinciale di trascrizione: modifica al regolamento
32. Verona	17 novembre 2005 n. 227	Imposta provinciale di trascrizione: approvazione tariffa per l'anno 2006
		Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica: approvazione aliquota per l'anno 2006
		Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente: approvazione aliquota per l'anno 2006
33. Vicenza	27 settembre 2005 n. 80/57188	Imposta provinciale di trascrizione: modifica al regolamento
	11 gennaio 2006 n.3/78828	

06A03707

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 8 % + Sulfamerazina 8 % + Sulfadimetossina 4 % Liquido industria italiana integratori - Trei S.p.a.» (ex integratore medicato Liquisulfa).

Decreto n. 21 del 15 marzo 2006

Medicinale veterinario prefabricato: SULFAMETAZINA 8% + SULFAMERAZINA 8% + SULFADIMETOSSINA 4% LIQUIDO INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI-TREI S.P.A. (ex integratore medicato Liquisulfa).

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori-Trei S.p.a. con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103456012;

flacone da 5 kg - A.I.C. n. 103456024.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principi attivi: sulfadimetossina 40 g; sulfametazina 80 g; sulfamerazina 80 g.

eccipienti: glicole propilenico 100 g; idrossido di sodio 27,5 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a sei mesi), polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmoniti batteriche;

suini(fino a sei mesi): enterite batterica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) e conigli: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: trenta giorni; suini (fino a sei mesi): trentadue giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): ventuno giorni;

conigli: venticinque giorni;

Validità: in confezione integra diciotto mesi; dopo la prima apertura 15 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro dodici ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Presponse»

Provvedimento n. 49 del 17 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PRESPONSE nelle confezioni:

2 flaconi da l00 ml - A.I.C. n. 102198013;

6 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102198025;

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 102198037;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102198049.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione Tipo II: aggiunta di un sito di produzione per il prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta un sito di produzione del prodotto finito, oltre a quello attualmente autorizzato, e, precisamente:

Fort Dodge Animal Health - 2001 Rockford Road, Charles City, IA 50616 U.S.A.

Le operazioni terminali di confezionamento e controllo saranno effettuate dalla Fort Dodge Laboratories - Sligo - Irlanda.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Atoplus».

Provvedimento n. 50 del 17 marzo 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0137/001-004/009.

Specialità medicinale per uso veterinario ATOPLUS nelle confezioni:

Atoplus da 10 mg confezione da 10 capsule - A.I.C. n. 103635013;

Atoplus da 10 mg conf. da 30 capsule - A.I.C. n. 103635025;

Atoplus da 10 mg conf. da 60 capsule - A.I.C. n. 103635037;

Atoplus da 25 mg conf. da 10 capsule - A.I.C. n. 103635049;

Atoplus da 25 mg conf. da 30 capsule - A.I.C. n. 103635052;

Atoplus da 25 mg conf. da 60 capsule - A.I.C. n. 103635064;

Atoplus da 50 mg conf. da 10 capsule - A.I.C. n. 103635076;

Atoplus da 50 mg conf. da 30 capsule - A.I.C. n. 103635088;

Atoplus da 50 mg conf. da 60 capsule - A.I.C. n. 103635090;

Atoplus da 100 mg conf. da 10 capsule - A.I.C. n. 103635102;

Atoplus da 100 mg conf. da 30 capsule - A.I.C. n. 103635114;

Atoplus da 100 mg conf. da 60 capsule - A.I.C. n. 103635126.

Titolare A.I.C.: Novartis animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - Largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica sito per il rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la sostituzione del produttore responsabile del rilascio del bulk di prodotto finito, escluso il controllo dei lotti, di seguito indicato:

Novartis Pharma AG - Stein (Svizzera).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Seponver».

Provvedimento n. 51 del 21 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinario SEPONVER soluzione orale 50 mg/ml.

Confezioni:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102597010;

flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102597022.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7 c - sostituzione officina di produzione. Variazione consequenziale n. 33IB - modifica minore produzione prodotto finito.

Si autorizza, il trasferimento della produzione presso l'officina Lusomedicamenta, Sociedade tecnica farmaceutica S.A., sita in Estrada Consiglieri Pedroso 69B, Queluz de Baixo 2730 - 055 Barcarena (Portogallo) con la modifica minore del processo produttivo (aggiunta serbatoio di stoccaggio).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 52 del 21 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinario SEPONVER soluzione orale 50 mg/ml.

Confezioni:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102597010;

flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102597022.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 29 a - modifica composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei flaconi da 1 e 2,5 litri che saranno ora esclusivamente in HDPE (polietilene ad alta densità).

Il periodo di validità e le condizioni di conservazione del prodotto finito rimangono quelle già autorizzate in precedenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 53 del 21 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinaro SEPONVER soluzione orale 50 mg/ml.

Confezioni:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102597010;

flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102597022.

Titolare: Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 8b2 - sostituzione officina controllo e rilascio dei lotti.

Si autorizza il trasferimento del controllo dei lotti e rilascio lotti presso l'officina di produzione Lusomedicamenta, Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69B, Queluz de Baixo 2730 - 055 Barcarena (Portogallo).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03702 - 06A03701 - 06A03700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Strongid»

Provvedimento n. 54 del 21 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinario STRONGID pasta per cavalli.

Confezioni:

scatola 1 siringa - A.I.C. n. 100138015;

scatola 10 siringhe - A.I.C. n. 100138027.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo San Michele (Latina) - s.s. 156 km. 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - variazione eccipienti.

Si autorizza la modifica di composizione, limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: (per 100 grammi di pasta):

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità delle confezioni della specialità medicinale resta invariata (trentasei mesi in confezionamento integro correttamente conservato).

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spiracin 200»

Provvedimento n. 55 del 23 marzo 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi SPIRACIN 200.

Richiesta di autorizzazione di un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., via Walter Tobagi, 7/B, Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 103406017;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103406029.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato presso la società Unione commerciale lombarda S.p.a., sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36 per tutte le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03697

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Casa Griffi S.r.l. - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3690 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 60 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Pinna Paola - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3742 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 61 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 8 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Libanita S.r.l. - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3405 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 59 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Frasè Gioielli di Frasè Luigi - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3395 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 58 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 5 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Ricaldone Lorenzo S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 803 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 62 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 48 punzoni in dotazione alla medesima

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Giò Caroli S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2201 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 63 del 13 febbraio 2006;

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 20 punzoni in dotazione alla medesima

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa S & M di Besaggio Silvano & C. S.a.s. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2966 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 64 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 19 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Gualchi Giovanni - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3496 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 65 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Platina Preziosi S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3505 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 66 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 8 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Bibì di Massimo Beretta - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3637 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 67 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Oro Project S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3662 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 68 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 4 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa ERRESSE di Saviolo Roberto & C. S.a.s.. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3672 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 69 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 5 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa First Collection di Lesca Paolo - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3708 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 70 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Saioc Paula - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3792 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 71 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

l'impresa Gold Works Italy Manufacturing S.r.l. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3797 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 72 del 13 febbraio 2006.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

la ditta Corrao & C. S.n.c., sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 1912 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 1 punzone recante l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 135 del 20 marzo 2006.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
1182 AL	Dasi Marcello	Valenza
1219 AL	Corino Gian Luigi	Bistagno
1326 AL	Falavigna Luigi & Pelizzari Mario S.n.c.	Valenza
2558 AL	Gandini Aldo	Valenza
2717 AL	Magnani Franco	Valenza
2759 AL	Tacchino Mauro	Valenza
2775 AL	Tierre S.n.c. di Tobaldo Giovanni & C.	Tortona
3112 AL	De Giorgi Andrea	Valenza
3186 AL	Coghetto Pietro	Valenza
3196 AL	Mensi Albertino	Valenza
3222 AL	Simoni S.n.c. di Maurizio Bissone & C.	Valenza
3331 AL	Valentina Gioielli di Carrettin Manuela Valentina	Valenza
3358 AL	Battello Marco Alessandro	Valenza
3483 AL	Due Emme Gioielli di Montafia L. Michielon G.P. & C S.a.s.	Valenza
3521 AL	Ricaldone Paolo	Valenza
3675 AL	Genova Giantonino	Valenza
3702 AL	Parvaneh di Anvar Manoutchehr	Valenza
3722 AL	L.S. Luciano Scarpa	Valenza
3746 AL	Marten S.r.l.	Valenza
3749 AL	Granate Oreficeria S.a.s. di Pitronaci Luigi & C.	Valenza
3767 AL	Stile Gioielli S.r.l.	Valenza
3769 AL	Isi Oro di Mazzol Isidoro Max	Valenza
3809 AL	L.M. di Maccanti Maurizio	Valenza
3854 AL	Prima Linea di Macaluso Carmela	Valenza
3878 AL	M.G. Gioielli di Giovanni Maspi	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del Segretario generale n. 135 del 20 marzo 2006.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Smarriti
1590 AL	Curti Paolo	Valenza	12
1653 AL	Bordoni Gino	Valenza	1
1917 AL	Castagnone Renzo & Lanza PierLuigi S.n.c.	Valenza	1
2080 AL	Barbierato Severino	Valenza	2
2311 AL	Gli Argenti di V. Valentino di Rosin Vittorio & C. S.a.s.	Pontecurone	11
2385 AL	Battellino Giancarlo	Valenza	4
2928 AL	Caci Roberto	Valenza	1
3056 AL	Berisonzi Giovanni	Valenza	1
3210 AL	Aurival di Cane Alida e Cane Laura S.n.c.	Valenza	3
3236 AL	Vecchio Fulvio	Valenza	1
3537 AL	TI.GIÒ S.r.l.	Alessandria	3
3807 AL	Mara Gioielli S.a.s. di Annalisa Perotti & C.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

06A03713

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU2006-GU1-090) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 1 8 *

€ 1,00